

Diritto tedesco

Verwaltungsgerichtsordnung

(codice di procedura amministrativa)

Articolo 80

«(1) L'opposizione e il ricorso di annullamento hanno effetto sospensivo. (...) (2) Essi non hanno effetto sospensivo solo (...) 3. negli altri casi previsti dal diritto federale o, per il diritto regionale, da una legge regionale (...). (...)

(5) Il giudice adito nel merito può, su richiesta, ordinare l'effetto sospensivo totale o parziale nei casi previsti al paragrafo 2, punti da 1 a 3, (...).(...)».

Sächsisches Straßengesetz

(legge del Land della Sassonia sulle strade)

Articolo 39, paragrafo 10

«Il ricorso avverso la decisione di approvazione di piani (...) non ha effetto sospensivo».

Sächsisches Naturschutzgesetz

(legge del Land della Sassonia sulla protezione della natura)

Articolo 22b, paragrafi da 1 a 3

Nel recepire l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva «habitat», prevede in sostanza che, prima di qualsiasi autorizzazione o realizzazione di un progetto, deve essere effettuata un'adeguata valutazione della sua incidenza sul SIC o sui siti europei di protezione degli uccelli per quanto riguarda gli obiettivi di conservazione di tali siti. Se la valutazione dell'incidenza su un sito di cui all'articolo 1, prima frase, di tale legge evidenzia che tale progetto può arrecare un danno grave a tale sito nei suoi elementi essenziali necessari agli obiettivi di conservazione o agli obiettivi di protezione, il progetto è vietato. Un progetto del genere può essere autorizzato o realizzato, in

deroga a tale divieto, solo qualora esso sia necessario per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e non vi sia un'altra soluzione valida che consenta di raggiungere il risultato atteso dal progetto su un altro sito senza provocare danni o con minor danno.

Arbeitshilfe zur Anwendung der Vorschriften zum Aufbau und Schutz des Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000

(Guida all'applicazione delle disposizioni in materia di creazione e protezione della rete ecologica europea Natura 2000)

Capitolo 3.3

«Qualora progetti o piani possano provocare gravi danni a siti potenzialmente interessati dalla direttiva "habitat", si applicano, per analogia, le disposizioni relative alla valutazione dell'incidenza e alla concessione di deroghe conformemente alle spiegazioni di cui al capitolo 6 e seguenti. Le limitazioni che ne derivano già per quanto riguarda i "siti potenzialmente interessati dalla direttiva "habitat" possono essere evitate alle condizioni previste all'articolo 22b, paragrafi da 3 a 5, della legge del Land della Sassonia sulla protezione della natura, poiché la tutela provvisoria non può essere più rigida della tutela definitiva. I siti notificati dal Land della Sassonia alla Commissione europea sono considerati come siti "potenzialmente" interessati dalla direttiva "habitat" fino alla costituzione dell'elenco comunitario».

Decreto n. 62-8830.10-6, del 12 maggio 2003, del Ministro dell'Agricoltura e dell'Ambiente del Land della Sassonia

Gli obiettivi di conservazione provvisori dei SIC proposti in conformità con la direttiva «habitat» determinati dall'Ufficio del Land della Sassonia competente per l'ambiente e la geologia (Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie) avevano carattere vincolante.

Tale decreto, diretto essenzialmente all'autorità incaricata dell'approvazione dei piani di costruzione del ponte denominato «Waldschlößchenbrücke», così precisa: «Nel frattempo, i presenti obiettivi di conservazione "provvisori" sono dichiarati vincolanti per garantire la prevedibilità».

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)
Causa C-399/14 del 14 gennaio 2016

Sistema di scambio gas a effetto serra

Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz del 21 luglio 2011

(legge sugli scambi dei diritti di emissione di gas a effetto serra)

Articolo 9, paragrafo 5

«Se l'assegnazione di quote effettuata sulla base dell'articolo 10 comporta difficoltà eccessive per il gestore dell'impianto e per un'impresa collegata che per ragioni di diritto commerciale e di diritto societario, deve rispondere in prima persona dei rischi economici di detto gestore, l'autorità competente assegna, su domanda del gestore, quote supplementari nei quantitativi necessari per una giusta compensazione, a condizione che la Commissione europea non rifiuti tale assegnazione sulla base dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva [2003/87]».

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione) Causa C-540/14 del 22 giugno 2016

CENTRO STUDI G&P

Sistema di scambio quote di emissione gas a effetto serra

Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen del 21 luglio 2011 (BGBl. I 1475, pag. 3154)

(la legge sullo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra)

Articolo 2, paragrafo 1,

«La presente legge si applica alle emissioni dei gas a effetto serra indicati nell'allegato 1, parte 2, derivanti dalle attività ivi menzionate (...)».

Allegato 1, parte 2

«1. Unità di combustione per la combustione di carburanti di potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW complessivi in un impianto, purché non rientranti in uno dei seguenti punti.
2. Impianti per la produzione di elettricità, vapore, acqua calda, calore industriale o gas surriscaldato con l'impiego di combustibili in un impianto di combustione (quale centrale elettrica, centrale termoelettrica, centrale termica, impianto di turbina a gas, impianto motore a combustione, altro impianto di combustione), compresa la relativa caldaia a vapore, con potenza termica nominale di 50 MW o superiore».

Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Handelsperiode 2013 bis 2020 del 26 settembre 2011 (BGBl. I 2011, pag. 1921)

(regolamento sull'assegnazione delle quote di emissioni di gas a effetto serra per il periodo dal 2013 al 2020)

Articolo 18, paragrafo 4

«Con riguardo alle emissioni degli elementi alla base dell'assegnazione prodotte anteriormente all'avvio del funzionamento a regime, vengono assegnate, per i nuovi impianti, quote aggiuntive sulla base di tali emissioni espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti».

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(Sesta Sezione)
Causa C-457/15 del 28 luglio 2016

Sistema di scambio quote di emissione gas a effetto serra

Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Handelsperiode 2013 bis 2020

(regolamento relativo all'assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra per il periodo di scambio dal 2013 al 2020) (BGBl. I S. 1921)

Articolo 22

«1) Il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare all'autorità competente tutte le informazioni utili riguardanti le modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a decorrere dal 31 gennaio 2013. 2) Nel caso di una riduzione sostanziale della capacità ai sensi dell'articolo 19, il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare immediatamente all'autorità competente la capacità ridotta e la capacità installata dell'elemento di assegnazione. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare immediatamente all'autorità competente la data di detta cessazione».

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(Sesta Sezione) Causa C-461/15 del 8 settembre 2016

Valutazione d'impatto ambientale: strade

Bayerisches Straßen- und Wegegesetz

(legge bavarese in materia di strade)

(5 ottobre 1981, come modificata dalla legge del 22 maggio 2015)

Articolo 37, rubricato «Valutazione dell'impatto ambientale»

«I progetti relativi alle strade del Land, alle strade distrettuali, alle strade di collegamento tra comuni o alle strade comunali devono essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale 1. in caso di costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o di allargamento o raddrizzamento di strade esistenti al fine di renderle a quattro o più corsie, a condizione che il tratto di strada costruito ex novo, allargato o raddrizzato a) abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km, oppure b) abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 5 km e attraversi, per un tratto superiore al 5% della sua lunghezza, biotopi (...) con una superficie maggiore di un ettaro, zone di conservazione o di protezione designate a norma della direttiva [92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7),] o della direttiva [79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 1979, L 103, pag.1)], parchi nazionali (...) o riserve naturali (...), oppure 2. in caso di costruzione di nuove strade a una, a due o a tre corsie, a condizione che il tratto di strada costruito ex novo abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km e per un tratto superiore al 5% della sua lunghezza attraversi aree o biotopi ai sensi del precedente punto 1, lettera b), oppure 3. in caso di modifiche apportate a strade mediante aggiunta di almeno un'ulteriore corsia per una lunghezza ininterrotta non inferiore a 10 km, quando il tratto di strada da modificare attraversa per un tratto superiore al 5% della sua lunghezza aree o biotopi ai sensi del precedente punto 1, lettera b), ove non ricomprese già nel precedente punto 1».

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(Sesta Sezione)

Causa C-645/15 del 24 novembre 2016

CENTRO STUDI G&P

Quote emissione dei gas a effetto serra

Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen«TEHG»

(legge relativa allo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra)

(21 luglio 2011 (BGBl. I, pag. 1475)

Art.3

«Ai sensi della presente legge si intende per:

(...) 5. Emissione: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra proveniente da un'attività descritta nell'allegato 1, parte 2; conformemente al regolamento sul meccanismo di monitoraggio [regolamento n. 601/2012], il trasferimento di gas a effetto serra è equiparato al rilascio nell'atmosfera;

(...)».

Art. 5 par. 1

«Il gestore calcola, conformemente all'allegato 2, parte 2, il quantitativo delle emissioni prodotte dalla sua attività per ogni anno civile e lo comunica all'autorità competente entro il 31 marzo dell'anno successivo».

Art. 6

«1. Il gestore è tenuto a presentare all'autorità competente, per ciascun periodo previsto per gli scambi di quote di emissioni, un piano di monitoraggio per la determinazione e comunicazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. (...)

2. Il piano di monitoraggio è soggetto ad autorizzazione. L'autorizzazione va accordata qualora il piano di monitoraggio sia conforme alle prescrizioni del regolamento sul meccanismo di monitoraggio [regolamento n. 601/2012], del regolamento previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, punto 1, e, in assenza di norme stabilite da tali due ultimi regolamenti, alle prescrizioni dell'allegato 2, parte 2, terzo periodo. (...)».

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione) -Causa C-460/15 del 19 gennaio 2017-